STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 (Costituzione)

Il Comitato dei Genitori è costituito di diritto da tutti quei genitori eletti quali rappresentanti di classe e d'Istituto, comunque possono partecipare gli altri genitori non eletti rappresentati di classe i quali tuttavia non hanno diritto di voto.

Il Comitato dei Genitori è rinnovato di anno in anno a seguito del rinnovo elettivo dei rappresentanti di classe e comumque entro la prima decade di novembre di ciascun anno scolastico.

Nel proseguo del presente Statuto il Comitato dei Genitori è denominato anche solo "Comitato".

Art.2 (Denominazione)

Il Comitato è denominato: Comitato Dei Genitori dell'IISS"Virgilio" di Mussomeli

Art.3 (Sede)

Il Comitato ha sede presso l'IISS"Virgilio" di Mussomeli

Art. 4 (Durata)

La durata è illimitata.

Art. 5 (Scopo)

Il Comitato non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente lo scopo di:

a) aggregare, informare e rappresentare i genitori aventi i propri figli iscritti all'Istituto nei confronti degli Organismi Scolastici, dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche, promuovendo iniziative e formulando pareri, inerenti la scuola ed il territorio;

b) il Comitato ha struttura democratica ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, e gli iscritti svolgono la loro attività in modo volontario, libero e gratuito;

c)il Comitato vuole garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della scuola ed al contempo, perseguendo i suddetti scopi istituzionali, favorirne la corresponsabilità educativa;

d) collaborare con gli Organi dell'Istituto per la salvaguardia del diritto di apprendimento degli alunni, senza interferire sull'insegnamento dei Docenti, con facoltà di proporre, agli Organi di Istituto, indicazioni utili ai fini dell'andamento scolastico;

e) promuovere e sostenere attività culturali, formative, sportive e ricreative, inoltre ha la facoltà di aderire e/o di sostenere le dette attività promosse da altri soggetti, siano esse svolte anche all'interno dell'Istituto medesimo;

f) mantenere un adeguato contatto con tutte le famiglie degli studenti rappresentandosi nel sito internet dell'Istituto, e con altri mezzi d'informazione.

ORGANI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Art. 6 (Organi)

Sono Organi del Comitato:

a) l'Assemblea del Comitato dei Genitori;

b) il Consiglio Direttivo;

Art. 7 (Assemblea)

L'assemblea del Comitato è costituita da tutti quei genitori eletti quali rappresentanti di classe e d 'Istituto.

Essa è l'organo sovrano del Comitato.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, la prima dopo l'elezione dei rappresentanti di classe dell'Istituto, la seconda entro quattro mesi dalla definitiva fine del normale periodo delle lezioni scolastiche annuali ed è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei genitori del Comitato per indicate materie.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, recapitate a ciascuno dei genitori del Comitato, tramite la Segreteria dell'Istituto.

Alle Assemblee del Comitato può intervenire il Dirigente scolastico, senza diritto di voto; possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio Docenti, i rappresentanti degli Studenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria;

1) l'Assemblea Ordinaria:

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

nomina il Segretario, nell'impedimento ne demanda la nomina al Consiglio Direttivo nel proprio seno;

ha facoltà di proporre mozioni al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti, all' assemblea degli Studenti.

Promuove attività, studi, riflessioni, formula proposte inerenti la partecipazione attiva dei genitori e la corresponsabilità educativa.

2) L'Assemblea Straordinaria delibera:

sulle modifiche dello Statuto;
sullo scioglimento del Comitato con le maggioranze di cui ai successivi artt. 9 e 18.

I verbali delle delibere dell'Assemblea vengono redatti dal Segretario dell' Assemblea, raccolti nell'apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, e dal Segretario della Assemblea.

Art. 8 (Costituzione in Assemblea e Voti)

Ogni membro del Comitato ha diritto a un numero di voti 1 (uno).
Per la validità delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, è necessaria la presenza di tanti membri del Comitato che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i membri del Comitato.
Trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione l'adunanza sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e dei diritti di voto ad essi spettanti e delibera a maggioranza semplice.
In deroga a quanto sopra previsto, l'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato del Comitato con il voto favorevole espresso per teste dalla maggioranza dei membri del Comitato.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 a 7 membri eletti tra i componenti del Comitato.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso di cooptare il sostituto che verrà scelto tra i membri del Comitato che hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
In caso non vi fossero candidati il Consiglio Direttivo potrà cooptare il nuovo Consigliere scegliendo tra tutti i membri del Comitato; il nuovo Consigliere scadrà con la scadenza naturale del Consiglio.
Il Consigliere assente per legittimo impedimento deve darne tempestiva comunicazione al Presidente, il quale giustifica l'assenza. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade d'Ufficio.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica un anno, ma sono rieleggibili.
La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio d'Istituto.
Il Presidente firma tutti gli atti e documenti che comportino impegno per il Comitato.
Il Consiglio Direttivo scaduto continua nel mandato fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte della Assemblea.

Art. 10 (Convocazione)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente con lettera contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, recapitate a ciascuno dei Consiglieri, tramite la Segreteria dell'Istituto, con posta semplice, con posta elettronica e consegnata a mano a mezzo dei propri figli almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione riducibili a tre giorni prima in caso di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato inoltre quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri incarica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente nomina il Segretario della seduta.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo vengono redatti a cura del Segretario della seduta, raccolti nell'apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, e dal Segretario della seduta.
Il verbale della seduta dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo all'inizio della seduta successiva.
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, esso quindi:
a) vigila sull'osservanza dello Statuto
h) attua quanto demandatogli dall'Assemblea del Comitato;
i) mantiene i rapporti con il Consiglio di Istituto e conseguentemente ne informa il Comitato;
l) individua forme di collaborazione con le Associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti sul territorio al fine di sviluppare iniziative che possono essere di interesse agli studenti;
m) in genere provvede e delibera su tutto quanto non sia riservato alla decisione dell'Assemblea;
n) delega per l'esecuzione delle proprie delibere, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, ad uno o più dei suoi membri.
Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri del Consiglio Direttivo non contraggono responsabilità personali e solidali salvo il superamento del mandato.
Non verranno assunte dal Comitato obbligazioni accertate come violazioni commesse con dolo dai suoi componenti, rappresentanti e funzionari nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Art. 11 (Norma finale)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento al libro I del Codice Civile in

materia di Associazioni non riconosciute e di Comitati e alle norme di Legge in vigore.